



REGOLAMENTO SEZIONALE

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - E' costituita in Cassano d'Adda un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Cassano d'Adda" e sigla "C.A.I. - Sezione di Cassano d'Adda".
Essa ha durata illimitata.

Art. 2 - *La sezione di Cassano d'Adda è struttura periferica* del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e uniforma il proprio regolamento allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre – (Statuto art. I.2 comma 3).

Titolo II – SCOPI

Art. 3 - L'associazione ha per scopo di provvedere, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei delegati:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d) all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinisti che, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- e) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologi che, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti e per il recupero dei caduti, di concerto con la delegazione del C.N.S.A.S.;
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Art. 4 - Per il raggiungimento di detti scopi la Sezione provvede alla sede sociale, cura la biblioteca, l'archivio cartografico, bibliografico e fotografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico, organizza escursioni collettive estive e invernali e favorisce quelle individuali; cura, anche associandosi con altre sezioni, le pubblicazioni relative all'attività alpinistica sezionale; promuove iniziative culturali e artistiche e persegue quant'altro contemplato dall'articolo 1 del Regolamento generale.

Art. 5 - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo III – SOCI

Art. 6 - I soci dell'associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilisce l'art. II.1 comma 1 dello Statuto del C.A.I..

Art. 7 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna a osservare lo Statuto, il Regolamento generale del C.A.I. e il regolamento dell'associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Art. 8 - I soci sono tenuti a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Morosità del Socio - Regolamento art. II.V.1 comma 3 — Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 9 - Con la domanda il richiedente si impegna a osservare le norme dello Statuto, del Regolamento generale e di quello sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la sezione, salvo il caso di colpa grave, da ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasioni di gite o di altre manifestazioni comunque organizzate dalla Sezione stessa, accettando incondizionatamente, per le definizioni di eventuali controversie, le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto e 19 del Regolamento generale.

Art. 10 - L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dal principio dell'anno medesimo, a meno che non si tratti di domanda presentata nell'ultimo bimestre, nel qual caso ha effetto per l'anno successivo. In caso di particolari situazioni (corsi, spedizioni ecc.), avallate dal Consiglio direttivo, anche la domanda presentata nell'ultimo bimestre può avere effetto per l'anno in corso. L'obbligazione del socio annuale si intende rinnovata di anno in anno.

Iscrizione e trasferimento Regolamento art. II.II.2 comma 7 - “Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un’altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione”.

Art. 11 - I soci della Sezione ordinari, familiari e giovani hanno diritto a quanto previsto dagli art. 8 dello Statuto e 12 del Regolamento generale, cioè:

- di partecipare alle assemblee della loro Sezione o della loro Sottosezione, nonché a tutte le attività del sodalizio, e di godere dei benefici che a favore dei soci sono stabiliti dal Regolamento generale;
- compiuti i diciotto anni, i soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione o della loro Sottosezione e possono esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché assumere incarichi nel sodalizio, salvo le limitazioni di cui all’ art. 28 dello Statuto;
- possono aggregarsi ad altre sezioni, rimanendo inclusi a tutti gli effetti, nel conteggio del numero di soci della Sezione presso la quale sono iscritti;
- possono usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
- possono usufruire dei rifugi delle associazioni alpinistiche italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il nostro sodalizio;
- possono usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e geografico degli organi centrali, delle sezioni e delle sottosezioni, a norma dei rispettivi regolamenti;
- possono essere ammessi alle scuole e ai corsi istituiti dagli organi centrali, dalle sezioni e dalle sottosezioni, e a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;
- possono usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli organi centrali ricorrendone le condizioni regolamentari;
- possono avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e delle sottosezioni e partecipare a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi regolamenti;
- possono ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza. I soci in regola con l’iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell’anno seguente;
- possono fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato consentito dal Consiglio centrale, fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno.

Oltre a quanto previsto da tali articoli, i soci della sezione ordinari, familiari e giovani hanno diritto a ricevere uno speciale distintivo sociale se iscritti ininterrottamente da 50 o 25 anni.

Art. 12 - La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio direttivo o dal Consiglio centrale. Il Regolamento generale determina le modalità relative. Per quanto riguarda la cessazione dell’attività di socio, si rimanda all’art. 19 del Regolamento generale.

Art. 12a – Diritti dei soci — Regolamento art. II.IV. 1 comma 2 — Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 12b - Dimissioni — Regolamento art. II.V.1 comma 1 — Il socio può dimettersi dal Club alpino italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un comportamento contrastante con i principi informativi dell'associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento generale.

Titolo IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione le deliberazioni dei seguenti organi sez. l'Assemblea dei soci – Il consiglio Direttivo – Il Presidente.

Art. 15 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Statuto art. VIII.1 comma 1 - le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. Regolamento art. VIII.II.1 comma 3 - la gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico

Capo I - Assemblea dei soci

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e dissenzienti.

L'assemblea:

- elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati;
- approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del Presidente e i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- delibera la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei delegati;
- delibera sullo scioglimento dell'associazione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci;
- viene informata, dalle relazioni portate dai responsabili, circa le attività sezionali e le iniziative che impegnano il bilancio sezionale a lunga scadenza;
- proclama i soci iscritti da 50 anni e da 25 anni.

Art. 17 - L'Assemblea ha il compito di eleggere un Comitato elettorale composto di 5 membri con l'incarico di raccogliere:

- ogni 3 anni i nomi dei candidati per il Consiglio direttivo;
- ogni 2 anni i nomi dei candidati per il Collegio dei revisori dei conti;
- ogni anno i nomi dei delegati.

I candidati verranno presentati in ordine alfabetico.

E' compito del Comitato elettorale avere cura che i candidati abbiano interesse e, dove occorre, competenza specifica nelle varie attività sezionali e che, complessivamente, coprano tutte le esigenze richieste dalle attività svolte nella Sezione. Il comitato dovrà presentare l'elenco dei candidati indicando, a fianco di ogni nome, l'attività nella quale il candidato intende impegnarsi.

Durante le elezioni, il socio può esprimere:

- fino a 6 preferenze per il Consiglio direttivo;
- fino a 2 preferenze per il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 18 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; può essere inoltre convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale *e pubblicato sul sito Internet della Sezione* e spedito a tutti i soci, nelle pubblicazioni sociali; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto al voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione - che potrà tenersi anche a un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20 - L'Assemblea nomina un presidente, un segretario, e se necessario tre scrutatori, questi ultimi non ricoprenti cariche sociali.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Gli scrutini vengono effettuati, se possibile, durante l'Assemblea oppure presso la sede sociale in seduta pubblica che deve essere convocata prima della chiusura dell'Assemblea. Il verbale dell'Assemblea è firmato dal presidente e dal segretario e gli scrutini anche dagli scrutatori.

Art. 21 - Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda della decisione della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto, non è ammessa la votazione per corrispondenza.

Art. 22 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili, nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi; la deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei revisori dei conti del Club alpino italiano. ***Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR (Comitato Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (Raggruppamento Regionale) interessato.*** Statuto art. VIII.1 comma 1 - Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Regolamento art. VIII.II.1 comma 2 - il voto per la designazione e per l'elezione alla cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta più anziano di iscrizione al C.A.I.

Art. 23 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dei regolamenti non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio centrale del C.A.I. a norma degli art. 12 e 27 dello Statuto.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 24 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Si compone di 12 membri eletti dall'Assemblea tra i soci. Gli eletti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni *e sono rieleggibili*.

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio direttivo tra tutti i suoi componenti. L'elezione del Presidente deve svolgersi a scrutinio segreto; prima della votazione ogni consigliere è tenuto a una breve esposizione dei suoi programmi. Il Consiglio direttivo elegge altresì, tra i suoi componenti e sempre a scrutinio segreto, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 25 - Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. In particolare esso:

- stabilisce il programma annuale di attività dell'associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi;
- presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all'Assemblea;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e la osservanza dello Statuto, del Regolamento generale e del presente regolamento.

Art. 26 - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente. E' necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Art. 27 - Se un consigliere, per qualsiasi causa, venisse a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. Qualora altri consiglieri venissero a mancare, non verranno più sostituiti. Se il Consiglio direttivo si riduce a 8 componenti, *si deve convocare l'Assemblea per integrare i consiglieri mancanti, che assumeranno l'anzianità dei consiglieri uscenti*.

Ove occorra, la convocazione deve essere fatta dai revisori dei conti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a 3 riunioni consecutive del Consiglio direttivo è considerato dimissionario.

Capo III – Presidente

Art. 28 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo; ha la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e la firma sociale. Provvede inoltre, coadiuvato dal Segretario, all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e al coordinamento di tutte le attività della Sezione e delle eventuali commissioni.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art. 29 - Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive; nel caso di dimissione del Presidente prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio direttivo deve provvedere entro 30 giorni all'elezione di un nuovo Presidente nel rispetto delle norme previste all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 30 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento. Tale sostituzione è da intendersi temporanea e termina in ogni caso alla scadenza del mandato del Presidente in carica.

Capo IV - Segretario e Tesoriere

Art. 31 - Il Segretario compila e firma con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Art. 32 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità. Nella votazione di questa carica il Consiglio direttivo dovrebbe scegliere, tra i suoi componenti una persona con competenza specifica.

Capo V - Revisori dei conti

Art. 33 - Il Collegio dei revisori dei conti si compone di 3 membri, eletti dall'Assemblea generale ordinaria per un biennio. Esso elegge nel suo seno un Presidente. In caso di dimissioni di 1 revisore, subentra il primo dei non eletti.

Art. 34 - Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio direttivo, e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche diritto di ottenere dal Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo; riferiscono del loro controllo al Consiglio direttivo e all'Assemblea generale dei soci.

Delegati

Art. 35 - I Delegati rappresentano la sezione alle Assemblee dei delegati (art. 17 del Regolamento generale). Essi sono eletti annualmente dall'Assemblea a norma delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale.
La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.

Titolo V - PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO

Art. 36 - Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore dell'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 37 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione.

Art. 38 - I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati presso un Istituto di credito e intestati all'associazione stessa.

I mandati di pagamento devono riportare due firme congiunte: quella del Presidente insieme a quella del Tesoriere o a quella del Segretario.

Art. 39 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione.

Art. 40 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito nell'art. II.4 comma 6 dello Statuto, e dall'art. II.4.1 comma 2 del Regolamento Generale del C.A.I.. E' escluso qualsiasi riparto di attività tra i soci.

Titolo VI- COMMISSIONI

Art. 41 - Il Consiglio direttivo può procedere annualmente, tra i consiglieri e i soci, alla nomina di speciali Commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell'attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le finzioni e i poteri. Può altresì chiamare singoli soci per incarichi vari di collaborazione. Può infine emanare regolamenti particolari.

Titolo VII- SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Sottosezioni

Art. 42 - La Sezione può, con deliberazione del Consiglio direttivo, costituire delle sottosezioni che devono osservare le disposizioni del Regolamento generale art. VI.III.1- e quelle del presente regolamento.

Le sottosezioni possono darsi un proprio regolamento interno, da approvarsi preventivamente dal Consiglio direttivo della Sezione.

Art. 43 - La Sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio. In caso di amministrazione autonoma, una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all' art. 8 del presente regolamento.

Art. 44 - L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre con preavviso al Consiglio direttivo della Sezione, il quale può delegare a intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di 4 e non più di 6 consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione. La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio direttivo sezionale con voto consultivo.

Art. 45 - *Art. VI.III.3 – Scioglimento delle sottosezioni. L'assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDR subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.*

Gruppi

Art. 46 - La Sezione può, con deliberazione del Consiglio direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico e organizzativo e, dove occorra, amministrativo e ne determina la costituzione e il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.

Ogni gruppo può essere regolato da proprie disposizioni purché siano approvate dal Consiglio direttivo della Sezione. Sono allegate al presente regolamento le disposizioni che regolano i gruppi attualmente operanti in seno alla Sezione.

Titolo VIII- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 47 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno essere deferite alla autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione. Organi competenti a esprimere il tentativo sono:

- il Consiglio direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di coordinamento del Convegno regionale, per le controversie tra soci ed organi dell'associazione;

Si applicano le norme procedurali stabilite dal ... Regolamento generale del C.A.I..

Art. 48 - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello Statuto e Regolamento generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma dell'art. 14 del Regolamento generale del C.A.I.

Titolo IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 49 - I locali della Sede non possono essere concessi neppure temporaneamente a terzi se non previo consenso del Consiglio direttivo, e nei casi d'urgenza, del Presidente, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità del sodalizio.

Art. 50 - Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse iniziative o attività di singoli e in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla Sezione e intenzionalmente rivolte a danno della Sezione stessa.

Titolo X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 - Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo Statuto e il Regolamento generale del C.A.I.

Art. 52 – Il presente regolamento, con deliberazione del Consiglio direttivo, sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I..

Disposizioni transitorie

Art. 53 - Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci e la ratifica del Consiglio centrale.

Il Consiglio direttivo sezionale è autorizzato a introdurre le modifiche che siano richieste dal Consiglio centrale in sede di ratifica.